



Comune di Cotignola
(Provincia di Ravenna)

COMUNE DI COTIGNOLA

U

Protocollo N.0006011/2026 del 28/08/2026
Firmatario: LAURA MONTI

ORDINANZA
N. 14 DEL 27/08/2026

OGGETTO: COPERTURE IN LASTRE ONDULATE COSTITUITE DA MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA CORRIERA, 25 A COTIGNOLA (RA) (F. 116, M. 322 CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI COTIGNOLA) - RICHIESTA DI RIMOZIONE URGENTE DELLE PORZIONI DI COPERTURA CON EVIDENTI SEGNI DI DANNEGGIAMENTO E RELATIVI FRAMMENTI PRESENTI NELL'AREA

Vista la comunicazione che AUSL – U.O. Igiene e Sanità Pubblica ha trasmesso al Servizio Ambiente ed Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, registrata con prot. 70934 del 05/08/2026 dalla quale si riporta quanto segue “...omissis..In data 31.07.2026 è stato effettuato un sopralluogo con l'utilizzo del drone e si è riscontrato che si sono distaccate diverse porzioni di lastre ondulate da alcune coperture e che sono poi state trasportate dal vento. Si allega planimetria in cui sono evidenziate le coperture da cui si sono staccate le lastre. Si rende pertanto necessario rimuovere nel più breve tempo possibile tutti i frammenti presenti sulle coperture e a terra tramite ditta autorizzata previa presentazione di apposito piano di lavoro. Si ritiene inoltre necessario effettuare nel più breve tempo possibile la bonifica delle coperture da cui si sono distaccati i frammenti in quanto risultano gravemente danneggiate.

Relativamente alle disposizioni dell'ordinanza n. 366 del 22.08.2024 si precisa che non sono state ottemperate e quindi si ribadisce la necessità di mettere in atto quanto previsto dalla citata ordinanza...omissis...”

Dato atto che:

- gli immobili citati nella nota Ausl Prot. n. 70934 del 05/08/2026 risultano di proprietà della **Ditta S.I.R.E.A. S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo, C.F. 00072200397**, con sede legale in Via Corriera n. 25 a Barbiano di Cotignola (RA);
- la **Ditta S.I.R.E.A. S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo** risulta attualmente interessata da procedura di scioglimento, liquidazione ovvero di Concordato Preventivo presso il Tribunale di Ravenna – R.G. N. 11/2013;
- il Dott. Commercialista Giardini Gianmarco Nicolò, Codice Fiscale GRDGMR89S15E730D, è stato nominato liquidatore giudiziale della summenzionata Ditta dal parte del competente Tribunale di Ravenna;
- il Dott. Commercialista Sauro Zecchini, Codice Fiscale ZCCSRA57B10H199L, è stato nominato commissario giudiziale della summenzionata Ditta;
- sono stati presi contatti per le vie brevi con il liquidatore, Dott. Commercialista Giardini Gianmarco Nicolò, con il quale è stato effettuato un sopralluogo per verificare le reali estensioni dei distaccamenti di frammenti che interessano solo 2 delle coperture in cemento

Protocollo N.0076192/2026 del 28/08/2026

UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA

E

amianto degli immobili della Ditta S.I.R.E.A. S.r.l.;

considerato che è necessario rimuovere nel più breve tempo possibile tutti i frammenti presenti sulle coperture e a terra tramite ditta autorizzata previa presentazione di apposito piano di lavoro, nelle modalità previste dalle norme vigenti;

verificato che:

- le coperture oggetto di evidenti rotture sono individuate graficamente nella foto aerea allegata alla sopra citata nota di AUSL, prot. 70934, del 05/08/2026
- da un confronto con la planimetria ricompresa nel Piano di valutazione della conservazione delle coperture in cemento amianto prodotto dalla Soc. Coop. Servizi ecologici, inviato da S.I.R.E.A. srl all'Unione dei comuni della Bassa Romagna con nota registrata al prot. 12733/2022, le stesse sono state identificate come capannone F07 e capannone F08 (come da planimetria trasmessa da Ausl unitamente al verbale di sopralluogo sopracitato che sia allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale);

attesa la potenziale situazione di rischio per la salute pubblica;

considerato che in base all'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm e ii. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

sottolineata l'urgenza di provvedere ad adottare misure urgenti e contingibili, idonee all'eliminazione dei potenziali ed eventuali rischi per la pubblica e privata salute;

ritenuto di procedere conformemente, secondo quanto indicato dall'AUSL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica;

evidenziato inoltre che:

- è accertata la non ottemperanza alle seguenti disposizioni previste dall'ordinanza n. 366 del 22.08.2024:
 - 1) rimozione e smaltimento delle lastre presenti sulle coperture dei capannoni F01, F02, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10 e F11 nelle modalità previste dalle norme vigenti;
 - 2) valutazione dello stato di conservazione della copertura F03;
- le ordinanze amministrative ed in particolar modo quelle per il ripristino della sicurezza ambientale, relative a immobili seguono il bene per cui gli eventuali aventi causa resteranno obbligati a ottemperare quanto ordinato in tali atti, subentrando in tutti i diritti e i doveri reali legati al bene immobile;

visto il parere favorevole della dirigente dell'Area Territorio e Ambiente, Arch. Marina Doni;

Visti:

il DM 06.09.1994;

il D.Lgs n. 81 del 09/04/2008; l'art. 5 della L.R. 19/1982 e s.m.i.;

l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

l'art. 50 c.5 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i;

in qualità di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

alla **Ditta S.I.R.E.A. S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo, C.F. 00072200397**, con sede legale in Via Corriera n. 25 a Barbiano di Cotignola (RA) con procedura in corso di scioglimento e liquidazione vigilata dal Commissario Giudiziale Dott. Sauro Zecchini, proprietaria del terreno e degli immobili presso i quali è stata segnalata la presenza di coperture in amianto con evidenti rotture, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Cotignola, Foglio n. 116, Mappale n. 322, nella persona del Signor **GIARDINI GIANMARCO NICOLÒ** nato a LUGO (RA) il 15/11/1989 domiciliato a LUGO (RA) presso lo Studio La Croce Dottori Commercialisti, CORSO MATTEOTTI 39 CAP 48022, Codice Fiscale GRDGMR89S15E730D in qualità di liquidatore giudiziale, e ad ogni altro eventuale avente titolo, ognuno per le rispettive competenze:

1) di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, tramite incarico a ditta autorizzata iscritta all'albo degli smaltitori di amianto, alla bonifica mediante **rimozione** delle porzioni delle coperture danneggiate sui capannoni F07 e F08 e dei relativi frammenti caduti a terra nell'intorno delle stesse e comunque all'interno di tutto il mappale di proprietà, presentando preventivamente il piano di lavoro urgente al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'AUSL della Romagna;

1.1) predisporre i necessari **presidi a tutela del personale** addetto allo svolgimento delle succitate operazioni;

1.2) provvedere al **conferimento** dell'amianto rimosso a ditte specializzate nello smaltimento;

1.3) **mettere in sicurezza le coperture in evidente condizione di precarietà individuate al fine di scongiurare danni a terzi**

1.4) dare **comunicazione** di avvenuta rimozione all'AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, e per conoscenza al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna **entro 7 giorni dalla fine dei lavori di smaltimento**;

2) in conformità a quanto previsto dalla precedente ordinanza 366/2024 di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto alla presentazione di un crono programma delle attività per:

2.1) la rimozione e smaltimento delle lastre presenti sulle coperture dei capannoni F01, F02, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10 e F11 nelle modalità previste dalle norme vigenti;

2.2) ad una valutazione dello stato di conservazione della copertura F03 (copertura già oggetto di interventi di contenimento per la quale va dimostrata l'integrità della sovracopertura in lamierino)

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata alla **Ditta S.I.R.E.A. S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo, C.F. 00072200397**, con sede legale in Via Corriera n. 25 a Barbiano di Cotignola (RA) nella persona del liquidatore giudiziale **GIARDINI GIANMARCO NICOLÒ** nato a LUGO (RA) il 15/11/1989 domiciliato a LUGO (RA) presso lo Studio La Croce Dottori Commercialisti in CORSO MATTEOTTI 39 CAP 48022, Codice Fiscale GRDGMR89S15E730D alla PEC sireaspa@legalmail.it

e, per conoscenza:

- al Sig. **SAURO ZECCHINI** in qualità di **COMMISSARIO GIUDIZIALE** alla PEC: cp11.2013ravenna@pecfallimenti.it ;
- all'AUSL della Romagna:
Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna -Servizio Prevenzione e sicurezza ambienti lavoro alla PEC: psal.ra.dsp@pec.auslromagna.it **Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna, U.O. Igiene e Sanità Pubblica**, alla PEC: ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it ;
- all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - *Comando di polizia Municipale - Ufficio Edilizia, Ambiente e Sanità* alla PEC:

pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it;

- all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, *Servizio Ambiente ed Energia* alla PEC: pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it
- al **Comune di Cotignola – Ufficio Lavori pubblici e Patrimonio** alla PEC: pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it

DISPONE INOLTRE CHE

vista la complessità delle problematiche in essere e della pendenza di una procedura concordataria presso il Tribunale di Ravenna, eventuali proroghe su alcune attività, saranno da concordare e in ogni caso andranno richieste entro le scadenze previste dalla presente ordinanza

INCARICA

l'AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica

- Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
- U.O. Igiene e Sanità Pubblica

di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

- che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000;



INFORMA

che, a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso;

ovvero

- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso.

Vice Sindaco
MONTI LAURA

UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA
Protocollo N. 0076192/2026 del 28/08/2026
E

